

Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 44 60  
fax +41 91 814 44 23  
e-mail dfe-dir@ti.ch  
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente gli artt. 9 e 13;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente l'art. 1;

vista l'istanza presentata il 14 novembre 2024 da Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere, tra le altre cose, l'autorizzazione per le aperture generalizzate in tutto il Cantone dei negozi della piccola e grande distribuzione durante il periodo pre-natalizio 2025, nonché l'apertura serale fino alle 21:00 in altri giorni settimanali in sostituzione dei giovedì festivi;

considerato che le ulteriori 2 domeniche di apertura generalizzata dei negozi ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 della LAN saranno oggetto di una richiesta separata, che sarà inoltrata nel corso del 2025;

ritenuto che le richieste di deroga rientrano nei margini concessi dalle normative;

### decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per le aperture dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone nelle due seguenti domeniche:

|                  |          |                                |
|------------------|----------|--------------------------------|
| 14 dicembre 2025 | domenica | dalle ore 10:00 alle ore 18:00 |
| 21 dicembre 2025 | domenica | dalle ore 10:00 alle ore 18:00 |

2. Sono ammesse, nel corso del 2025, le seguenti aperture serali fino alle ore 21:00, quando il giovedì risulta giorno festivo:

|                  |           |                     |
|------------------|-----------|---------------------|
| 30 aprile 2025   | mercoledì | fino alle ore 21:00 |
| 28 maggio 2025   | mercoledì | fino alle ore 21:00 |
| 18 giugno 2025   | mercoledì | fino alle ore 21:00 |
| 23 dicembre 2025 | martedì   | fino alle ore 21:00 |
| 30 dicembre 2025 | martedì   | fino alle ore 21:00 |

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Per l'emanazione della presente decisione di deroga agli orari di apertura dei negozi è prelevata una tassa di fr. 420.- (art. 5 RLAN) a carico della richiedente. L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

**Risoluzione n. 1/25 del 24 gennaio 2025**

5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Comunicazione  
Invio per posta raccomandata
  - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 LuganoInvio per posta elettronica
  - Comando Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
  - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
  - Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:

  
Christian Vitta

Il Direttore della Divisione  
dell'economia:

  
Stefano Rizzi

## La Divisione dell'economia

Vista l'istanza del 14 novembre 2024 presentata dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2025;

sentiti al riguardo l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona e Chiasso, i quali hanno espresso il loro preavviso favorevole in merito alle deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

considerato in particolare che le richieste di deroga per il Comune di Mendrisio (limitatamente al centro storico) decadono in quanto dal 1° gennaio 2025 è considerato (limitatamente ai quartieri Mendrisio-borgo e Meride) località turistica ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 e 2 del Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019.

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- la decisione n. 1/25 del 24 gennaio 2025 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

**decide:**

1. È accolta la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

|                  |         |              |                     |
|------------------|---------|--------------|---------------------|
| 28 novembre 2025 | venerdì | Black Friday | fino alle ore 21:00 |
|------------------|---------|--------------|---------------------|

2. Sono accolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona e Chiasso durante l'anno 2025.

**2.1. Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)**

|                   |          |                 |                                |
|-------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 21 settembre 2025 | domenica | Strade in festa | dalle ore 09:00 alle ore 18:00 |
| Data di riserva   |          |                 |                                |
| 28 settembre 2025 | domenica | Strade in festa | dalle ore 09:00 alle ore 18:00 |

**2.2. Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo)**

|                |         |         |                     |
|----------------|---------|---------|---------------------|
| 13 giugno 2025 | venerdì | Festate | fino alle ore 22:30 |
| 14 giugno 2025 | sabato  | Festate | fino alle ore 22:30 |

**Le deroghe di cui ai punti 2.1 e 2.2 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.**

**Decisione n. 2025.4 del 7 febbraio 2025**

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Le spese di cancelleria di fr. 360.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Comunicazione  
Invio per posta raccomandata
  - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 LuganoInvio per posta A
  - Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano
  - Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
  - Municipio di Chiasso, 6830 ChiassoInvio posta elettronica
  - Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
  - Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore:



Stefano Rizzi

Il capo dell'Ufficio  
dell'ispettorato del lavoro



Gianluca Chioni

Divisione dell'economia  
Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 35 33  
e-mail dfe-de@ti.ch  
web www.ti.ch/economia

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Divisione dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA  
1000384

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- l'istanza del 14 novembre 2024 presentata dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2025;
- la decisione n. 1/25 del 24 gennaio 2025 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- la decisione della Divisione dell'economia n. 2025.4 del 7 febbraio 2025;

vista la successiva istanza del 26 febbraio 2025 presentata sempre dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere la modifica della data per l'apertura straordinaria dei negozi situati nel Comune di Bellinzona, limitatamente al quartiere di Giubiasco, durante la manifestazione Strade in Festa, la domenica 14 settembre 2025 (data di riserva 21 settembre 2025);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

considerato in particolare che le richieste di deroga per il Comune di Mendrisio (limitatamente al centro storico) decadono in quanto dal 1° gennaio 2025 è considerato (limitatamente ai quartieri Mendrisio-borgo e Meride) località turistica ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 e 2 del Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019.

sentiti al riguardo l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona e Chiasso;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

### **decide:**

1. La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 2025.4 del 7 febbraio 2025 della Divisione dell'economia.
2. È accolta la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

28 novembre 2025

venerdì

Black Friday

fino alle ore 21:00

Decisione n. 2025.21 del 17 marzo 2024

3. Sono accolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona e Chiasso durante l'anno 2025.

**3.1. Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)**

|                   |          |                 |                                |
|-------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 14 settembre 2025 | domenica | Strade in festa | dalle ore 09:00 alle ore 18:00 |
| Data di riserva   |          |                 |                                |
| 21 settembre 2025 | domenica | Strade in festa | dalle ore 09:00 alle ore 18:00 |

**3.2. Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo)**

|                |         |         |                     |
|----------------|---------|---------|---------------------|
| 13 giugno 2025 | venerdì | Festate | fino alle ore 22:30 |
| 14 giugno 2025 | sabato  | Festate | fino alle ore 22:30 |

**Le deroghe di cui ai punti 3.1 e 3.2 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.**

4. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
5. Le spese di cancelleria di fr. 360.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
6. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
7. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
8. Comunicazione  
Invio per posta raccomandata  
- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano  
Invio per posta A  
- Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano  
- Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona  
- Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso  
Invio posta elettronica  
- Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)  
- Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore



Stefano Rizzi

Il Capo dell'Ufficio  
dell'Ispettorato del lavoro



Gianluca Chioni